

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



Reati tributari e aggiornamento Modello 231

Da ormai circa due mesi i reati tributari sono entrati a far parte del catalogo dei reati-presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Infatti, nella G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019 era stato pubblicato il D.lgs. 26 ottobre 2019, n. 124 ([documento integrale](#)), convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, il quale inserisce all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, rubricato "Reati tributari", la responsabilità da reato degli enti nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) e

sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 25-quinquiesdecies per le imprese che traggono vantaggio da tali reati di frode fiscale potrà arrivare fino a cinquecento quote, pari a 774.500 euro. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, co.2, lett. c), d) ed e), ossia il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si segnala, poi, che il Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione me-

dante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF). Tale decreto, ad oggi all'esame delle Camere, prevede la punibilità anche le ipotesi di delitto tentato per i reati fiscali che presentano l'elemento della transnazionalità, se l'imposta IVA evasa non sia inferiore a 10 milioni di euro, nonché l'ampliamento del catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società includendovi i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione.

Alla luce della nuova attenzione posta ai reati tributari, è necessario procedere all'aggiornamento dei propri modelli 231, partendo da una nuova valutazione dei rischi, della quale potrà beneficiare anche l'Organismo di Vigilanza nella pianificazione delle attività di audit sui processi fiscali, attività di controllo che non potrà mancare nei piani per il 2020.

Workshop Eddystone 231 e Reati Tributari - 14 maggio 2020

Il giorno **14 maggio 2020** si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto l'adeguamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo 231 con l'introduzione dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto.

L'evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell'AMBROSIANEUM Fondazione Culturale dalle ore 9:30 alle ore 13:00.

L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

[Registrati al Workshop](#)

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

Servizio in
abbonamento:

- rassegna normativa
- approfondimenti
- checklist

Richiedi info a

direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

“L’obiettivo è quello di assicurare che gli investitori siano consapevoli di tutti i costi e gli oneri per la valutazione degli investimenti, anche in un’ottica di confronto fra servizi e strumenti finanziari”

MiFID 2: consultazione Consob sulla trasparenza di costi ed oneri

In data 21 febbraio 2020 Consob ha avviato una pubblica consultazione avente ad oggetto una “Raccomandazione sulle modalità di rendicontazione *ex post* dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori” ([documento integrale](#)).

Il documento in consultazione mira ad allineare le modalità di ottemperanza degli intermediari alle prescrizioni sulla trasparenza informativa sui costi e oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori, alla luce di una rilevante attività distributiva diretta a investitori retail.

In particolare, Consob ha formulato n. 8 raccomandazioni con specifico riferimento alla rendicontazione *ex post* dei costi e oneri sostenuti dalla clientela, suddivise in struttura e contenuto dell’informativa aggregata, rapporto fra informativa aggregata e analitica e tempistica di invio della rendicontazione *ex post*.

Tali raccomandazioni sono dirette agli intermediari ex art. 35, co. 1, lett. b), Regolamento Intermediari, nonché ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria ex artt. 18-bis e 18-ter del TUF. In particolare, tra gli altri, nella prima categoria rien-

trano le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi e di attività di investimento, le SGR autorizzate alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli, di consulenza in materia di investimenti e di RTO, le SIM, le imprese di investimento e le banche UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia alla prestazione di servizi e di attività di investimento, gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.

Per quanto riguarda la struttura e il contenuto della rendicontazione su costi e oneri, le singole componenti da includere nelle voci sono quelle indicate nell’allegato II del Regolamento Delegato e Consob raccomanda di renderla con un documento stand alone e distinto da altri documenti eventualmente trasmessi contestualmente oppure all’interno di un documento di contenuto più ampio, in una sezione posta nella prima pagina o in quella immediatamente successiva al frontespizio e all’indice, con un’opportuna evidenziazione grafica e senza che nella sezione medesima siano riportate ulteriori informazioni o messaggi promozionali.

Inoltre, per esporre costi ed oneri in forma aggregata si rac-

comanda l’impiego della tabella di cui al Q&A n. 13 del documento dell’ESMA “*Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics*”, sezione “*Informations on costs and charges*”, distinguendo tra il servizio di gestione di portafogli e gli altri servizi. Tale tabella dovrebbe essere accompagnata da una sintetica spiegazione del significato di ciascuna voce di costo.

Per quanto riguarda, invece, la tempistica, secondo le raccomandazioni, gli intermediari dovrebbero trasmettere le rendicontazioni riferite all’anno solare entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre, in caso di rendicontazioni infrannuali, dovrebbero effettuare l’invio entro la fine del periodo successivo a quello di riferimento.

Infine, si segnala che Consob si aspetta che gli intermediari tengano conto delle suddette raccomandazioni a far tempo dalla rendicontazione su costi e oneri sostenuti nell’anno 2019.

La consultazione si concluderà in data **7 marzo 2020**.



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUl
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUl del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia



Fiduciarie: in consultazione le nuove segnalazioni di vigilanza

“La consultazione si concluderà in data 3 aprile 2020”

In data 4 febbraio 2020 Banca d'Italia ha avviato una consultazione pubblica riguardante le disposizioni sulle segnalazioni statistiche periodiche per le società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'Albo previsto dall'art. 106 TUB, contenute nel documento “Segnalazioni relative alle società fiduciarie” ([documento integrale](#)).

Scopo di tali segnalazioni è di consentire di disporre di informazioni strutturate sulla dimensione operativa e sul grado di esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo delle singole società fiduciarie in funzione della tipologia della clientela, dei prodotti/servizi offerti, dei fattori di rischio geografico domestico e internazionale.

In particolare, le segnalazioni, aventi periodicità annuale, saranno suddivise in 3 sezioni relative a informazioni sull'attività fiduciaria, stato patrimoniale (suddiviso in attivo e passivo) e conto economico.

In merito all'attività fiduciaria, tra le altre cose, si richiede di distinguere il numero dei clienti che si rivolgono alla società per l'attività di “amministrazione fiduciaria”, intesa come l'amministrazione di beni (es. mobili, immobili, titoli,

patrimoni) per conto di terzi, con o senza l'intestazione fiduciaria degli stessi, l'interposizione nell'esercizio dei diritti eventualmente ad essi connessi, nonché la rappresentanza di azionisti e obbligazionisti, da quelli che vi ricorrono per “servizi diversi”, quali, per esempio, la revisione contabile, l'account aggregation, il servizio di organizzazione aziendale e il servizio di consulenza se autonomamente contrattualizzato. In ogni caso, per ciascun cliente deve essere precisata la natura (persona fisica o giuridica) e la residenza geografica.

Inoltre, le società dovrebbero indicare la classificazione della clientela per profilo di rischio antiriciclaggio (alto, medio, basso) assegnato dalla società all'esito del processo di adeguata verifica, nonché evidenziare le ipotesi di clienti a cui la normativa antiriciclaggio impone presidi di controllo rafforzati e di quelli potenzialmente a rischio alto (es. persone politicamente esposte, clienti riconducibili a strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale).

Per quanto riguarda, invece, le informazioni su stato patrimoniale e conto economico, i dati da

fornire dovrebbero essere sintetici, tenendo conto dell'utilizzo da parte delle società fiduciarie di schemi e criteri di redazione di bilancio differenti, ossia sulla base delle norme del codice civile e delle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità oppure sulla base del provvedimento della Banca d'Italia “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”, nonché delle finalità delle presenti segnalazioni.

A titolo esemplificativo, con riferimento allo stato patrimoniale sarebbero richieste informazioni su patrimonio e capitale sociale, crediti verso la clientela e le società del gruppo, mentre con riferimento al conto economico sarebbero richieste informazioni su risultato economico dell'esercizio, commissioni attive per diversa tipologia di attività svolta dalla fiduciaria e altre componenti di reddito, quali commissioni passive, interessi netti e spese per il personale.

Le nuove segnalazioni decorrebbero dalla data di riferimento del **31 dicembre 2020**.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

Antiriciclaggio: comunicazione di Banca d'Italia

In seguito alle modifiche al quadro europeo in tema AML/CFT, in data 27 febbraio 2020 Banca d'Italia ha pubblicato una Comunicazione diretta agli intermediari vigilati sull'importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'azione di vigilanza prudenziale ([Documento integrale](#)).

Scopo di tale Comunicazione è di evidenziare l'importanza delle informazioni relative all'eventuale coinvolgimento degli intermediari vigilati nel riciclaggio di denaro o nel finanziamento del terrorismo nell'esercizio dei compiti di vigilanza prudenziale attribuiti a Banca d'Italia, come già indicato dall'European Banking Authority (EBA) nell'Opinion del 24 luglio 2019.

Tra i principali processi di vigilanza prudenziale relativi agli interme-

diari vigilati in cui le informazioni sul rischio di riciclaggio rilevano, si segnalano:

- i procedimenti di autorizzazione e revoca dell'attività bancaria e finanziaria e di acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale di intermediari bancari e finanziari;
- le valutazioni relative all'idoneità degli esponenti a ricoprire cariche in soggetti vigilati;
- il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP);
- l'adozione di misure di intervento o di rigore.

Banca d'Italia recupera tali informazioni grazie sia alle strutture interne alla stessa che svolgono i controlli AML/CFT, sia alle altre

autorità competenti in materia, quale per esempio l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF).

In conclusione, è alto il livello di attenzione delle Autorità di Vigilanza, europee e nazionali, nei confronti del contrasto al riciclaggio del denaro ed al finanziamento del terrorismo nel settore finanziario.

In tale ambito è chiaro che rimane fondamentale il ruolo svolto dagli intermediari, i quali, tra le altre cose, devono dotarsi di un sistema organizzativo e di controllo idoneo a prevenire e mitigare tutti i fattori di rischio aziendali, in base al livello di rischio cui si è concretamente esposti, nonché verificare i requisiti in capo ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e l'alta dirigenza.



**KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE**



Consob:
pubblicato il
Piano delle attività di
regolazione per il 2020

Regolamento Prospetto:
consultazione MEF sulle
modifiche di adeguamento
del TUF

Scheda di
approfondimento
per gli abbonati:
"L'esercizio di
autovalutazione del rischio
di riciclaggio"

ESMA:
aggiornate le Q&A sul
Regolamento prospetto



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su



Reati Tributari e 231 Come aggiornare i Modelli e i Protocolli 231

Partecipazione libera per intermediari finanziari fino ad esaurimento posti (al massimo due partecipanti per intermediario). L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

[Registrati al workshop](#)

INTERVENTI DEI RELATORI

L'inserimento dei reati fiscali nel catalogo dei reati presupposto 231

Inquadramento dei reati tributari rilevanti per la responsabilità 231

Profili difensivi nel procedimento 231 per reati tributari

Coffee break

Le modalità di aggiornamento del Risk Assessment 231

La revisione dei Modelli organizzativi per prevenire il compimento dei reati tributari

Pianificare ed effettuare le attività dell'ODV sui processi fiscali

INFORMAZIONI E LOCATION

14 maggio 2020 dalle 9:30 alle 13:00

Registrazione ore 9:00

AMBROSIANEUM Fondazione Culturale

Via Delle Ore, 3 Milano

Per info e iscrizioni: direzione@eddystone.it



**SOFTWARE
AUTOVALUTAZIONE
RISCHIO RICICLAGGIO**

Per Banche, SIM, SGR e Intermediari Finanziari

EDDYSTONE

JARVIS

JARVIS

Software per l'Autovalutazione del Rischio Riciclaggio

JARVIS è un applicativo per svolgere l'esercizio dell'autovalutazione del rischio riciclaggio degli intermediari previsto dall'art. 15 d.lgs. 231/2007 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio *

- ✓ Per banche, SIM, SGR, Società fiduciarie, IF 106 TUB, IP e IMEL
- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Sicurezza nell'archiviazione dei dati
- ✓ Calcolo automatico del rischio inerente, della vulnerabilità e del rischio residuo
- ✓ Personalizzazione dei parametri

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it

* Conforme al Provvedimento di Banca d'Italia del 26 marzo 2019